Oggetto: **Determina n. 125 del 15/10/2026 per l'affidamento diretto d del servizio di noleggio navetta con conducente per il collegamento tra la periferia est e il centro cittadino nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre, per un importo massimo stimato pari a € 4.900,00 + IVA. Tale importo include la quota base preventivata (€ 3.420,00 + IVA) e un'eventuale estensione opzionale/a consumo fino a un massimo di € 1.480,00 + IVA, da attivarsi a discrezione della Società in base alle effettive esigenze operative riscontrate in loco, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta, per un importo contrattuale pari a € 3.420,00 (IVA esclusa), CIG BD71AF4199**

L'AMMINISTRATORE UNICO DI LUCCA PLUS

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO l'Allegato I. 1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";

VISTO che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

VISTO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I. 4 del D.lgs. 36/2023 e che sono esenti i contratti di importo entro di 40.000,00 euro;

VISTI

- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]";*
- l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure *"ad **affidamento diretto tramite determina a contrarre**, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte*

Lucca Plus Srl unipersonale
Lucca Holding Group Spa
P. IVA 01934370469
Tel. 0583/492255
P.le Verdi c/o Vecchia Porta S. Donato
55100 Lucca

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

DATO ATTO della necessità di affidare uno specifico servizio di collegamento con navetta con conducente (NCC/Bus) focalizzato sulla direttrice della periferia est per le giornate di massima affluenza individuate nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2026, aventi le seguenti caratteristiche: servizio spola (shuttle) continuo (frequenza 10–15 minuti), mezzi con accessibilità PMR e conformità ambientale Euro 5/6

CONSIDERATO che il servizio ha lo scopo prioritario di raccordare le aree di sosta a pagamento situate nella periferia est con il perimetro del centro cittadino, incentivando l'utilizzo dei parcheggi periferici e decongestionando la viabilità primaria;

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 3 giorni con la possibilità di estendere il servizio in altri giorni concomitanti la manifestazione Lucca Comics and Games 2026

RITENUTO
- di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO
- che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico e semplificata oltreché meno onerosa rispetto alla Richiesta di Offerta, in quanto utilizzabile esclusivamente nell'ambito di procedure che non devono necessariamente garantire pluralità di partecipazione, come nel caso di specie;
- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione Appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione a SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO;

ACQUISITE l'offerta per il servizio base programmato nelle tre giornate da **SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO** – redatta proponendo un prezzo per l'uso giornaliero di una navetta – per un importo base di **€** 3.420,00 + IVA;

CONSIDERATO
- che il RUP ha valutato che il preventivo risulta essere congruo e rispondente ai fabbisogni della società;
- che in ragione della particolare imprevedibilità dei flussi di traffico e dell'elevato afflusso di pubblico legato alla manifestazione *Lucca Comics & Games 2026*, Il RUP rende opportuno riservare alla Stazione Appaltante la facoltà di richiedere prestazioni supplementari, potenziamenti di flotta o estensioni orarie del servizio rispetto a quelle preventivate;
- che l'importo massimo stimato dell'affidamento viene quantificato in € 4.900,00 + IVA, comprensivo della quota base preventivata (€ 3.420,00 + IVA) e

Lucca Plus Srl unipersonale
Lucca Holding Group Spa
P. IVA 01934370469
Tel. 0583/492255
P.le Verdi c/o Vecchia Porta S. Donato
55100 Lucca

dell'eventuale estensione opzionale/a consumo fino ad un massimo di **€** 1.480,00 + IVA, da attivarsi su richiesta discrezionale della Società ed in base alle effettive esigenze operative riscontrate *in loco;*

RILEVATO come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO pertanto, di affidare il servizio in parola all'operatore SANTINI VIAGGI DI SANTINICIRO per aver presentato il preventivo di importo pari a € 3.420,00, oltre IVA, in ragione della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Stazione Appaltante deve soddisfare e alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

TENUTO CONTO

- del fatto che la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno e quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
- l'operatore economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo;
- la Stazione Appaltante espleterà, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Lucca Plus Srl unipersonale
Lucca Holding Group Spa
P. IVA 01934370469
Tel. 0583/492255
P.le Verdi c/o Vecchia Porta S. Donato
55100 Lucca

RITENUTO di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della fornitura/del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- che la Dott.ssa Silvia Pesavento è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- **DI AFFIDARE le** prestazioni in parola, alle condizioni riportate nel preventivo allegato alla presente determinazione, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla ditta SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO con sede in via OLINTO DINI, n. 5 a CASTELNUOVO DI GARFAGANANA (LU) cap 55032 C.F. SNTCRI81L08A657H e P.I. 01922710460;
- **Di FISSARE** l'importo contrattuale base in € 3.420,00 + IVA, riservando espressamente a Lucca Plus S.r.l. la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive/estensioni del servizio fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 4.900,00 + IVA, senza che l'operatore economico possa sollevare eccezioni o pretendere indennizzi;
- **DI PRECISARE** che la liquidazione del corrispettivo avverrà a consuntivo, esclusivamente sulla base del report delle corse effettivamente eseguite e autorizzate, applicando il costo unitario presentato dal fornitore in sede di offerta;
- di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con l'operatore economico SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 "*mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014*", sottoscrivendo il sopra richiamato preventivo e l'operatore sottoscriverà per accettazione la presente determinazione che prevale su eventuali clausole difformi contenute nel preventivo;
- di stabilire che se ad esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, svolte anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Lucca Plus Srl unipersonale
Lucca Holding Group Spa
P. IVA 01934370469
Tel. 0583/492255
P.le Verdi c/o Vecchia Porta S. Donato
55100 Lucca